

COMUNE DI LATINA

STATUTO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 100/1997 DELL' 11 LUGLIO 1997

Pubblicato sul Supplemento n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1997

RETTIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N. 11 /2000DEL 29 FEBBRAIO 2000

Pubblicato sul del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 37/2001 DEL 12 MARZO 2001 COME PREVISTO DAL T.U. D.L. 267/2000

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 4/2003 DEL 27 GENNAIO 2003

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 4/2006 DEL 22 FEBBRAIO 2006

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE

N° 126/2010 DEL 23 DICEMBRE 2010



PREAMBOLO E DISPOSIZIONI GENERALI

PREAMBOLO

Articolo 1 Principi informatori dello Statuto

- 1. Depositaria del diritto di autonomia, come previsto <u>dall'articolo 13 del D.L.gs 267/2000</u> è la comunità delle donne e degli uomini che vivono nel territorio comunale.
- 2. Il presente Statuto consente al Comune di Latina di rappresentare compiutamente la Comunità locale nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e regionali e delle regole e dei principi del presente Statuto.
- 3. L'autonomia valorizza l'identità della Comunità locale attraverso il riconoscimento dei valori umani e sociali che sono alla base della storia del territorio e che hanno accompagnato la fondazione della Città.
- 4. L'autonomia rafforza i caratteri specifici ed originali della Comunità locale, aprendola al confronto con le altre Comunità in un orizzonte sia nazionale che internazionale e soprattutto europeo.
- 5. Il presente Statuto stabilisce le regole dell'ordinamento e del funzionamento generale dell'Amministrazione comunale:
 - ⇒ nel rispetto dei caratteri originali storico culturali e linguistici del territorio;
 - ⇒ nel riconoscere del genere come valore, promuovendo le azioni positive necessarie alla realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - ⇒ nel rispetto dell'individuo e della sua dignità in qualsiasi momento e condizione della sua vita e del suo sviluppo, con particolare attenzione ai problemi dell'infanzia ed alla sua tutela, in collaborazione con l'UNICEF;
 - ⇒ nella valorizzazione e tutela delle caratteristiche del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del territorio;
 - ⇒ nella tensione etico sociale verso una società giusta, capace di accogliere ogni differenza come portatrice di valori per l'intera Comunità;
 - ⇒ nella scelta della partecipazione alla gestione delle risorse ed all'elaborazione delle scelte da parte delle cittadine e dei cittadini per arrivare ad una compiuta democrazia.
- 6. Lo stemma del Comune di Latina con il motto "Latina Olim Palus" rappresenta la forza e l'impegno delle sue genti, la realtà del progresso conseguito, la proiezione verso un futuro di sviluppo e di modernità a passo con i tempi.

Articolo 2 L'autonomia del Comune nel sistema dei poteri locali

1. Il Comune di Latina è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, del D.L.gs n° 267/2000 oltre che dal presente Statuto.



- 2. Nella realizzazione della propria autonomia esso si ispira peraltro al principio di collaborazione tra gli Enti locali esponenziali delle Comunità insistenti sul territorio regionale. A tal fine il Comune di Latina ricerca forme di integrazione e compartecipazione con le funzioni della Regione e della Provincia di Latina.
- 3. Il Comune impegna, inoltre, la propria azione alle esigenze connesse alla posizione di vicinanza con l'area metropolitana di Roma che richiedono una forte capacità di affermazione della propria identità e autonomia insieme ad un armonico collegamento con la propria Provincia e con quella di Frosinone per realizzare poli integrati di sviluppo culturale ed economico, di cui il polo universitario di Latina già costituisce una positiva realtà.
- 4. In tal senso il Comune, nello spirito dell'autonomia dalla suddetta area così come da quella napoletana, intende ricercare le forme di espressione politico amministrativa nell'ambito normativo e nella proposizione legislativa regionale, nonché forme progettuali ed economiche per la conservazione ed esaltazione delle caratteristiche della società e del territorio pontino.

Articolo 3 L'autonomia del Comune in ambito nazionale e sovranazionale

- 1. Il Comune di Latina promuove l'affermazione e lo sviluppo della propria autonomia, oltre che nell'ambito dell'ordinamento nazionale, anche in quello europeo.
- 2. Il Comune di Latina si impegna a partecipare, nei limiti delle proprie competenze ed attribuzioni, alla costituzione di un ordinamento sovranazionale europeo. A tal fine esso partecipa alle organizzazioni internazionali dei poteri locali che tendono alla realizzazione dell'Unione Europea ed alla affermazione della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 4 Le fonti

- 1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Latina.
- 2. Il quadro delle fonti è completato, in conformità al <u>D.L.gs n° 267/2000</u> e dai Regolamenti attuativi.
- 3. I suddetti Regolamenti sono raggruppati nei seguenti atti:
 - a) Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; di organizzazione e di funzionamento degli organi amministrativi;
 - b) Regolamento di contabilità e dei contratti;
 - c) Regolamento di disciplina dell'attività amministrativa e dell'accesso agli atti.
- 4. Sono inoltre previsti e disciplinati dal presente Statuto gli atti statutari e regolamentari per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi dipendenti dal Comune.



Titolo I GLI ORGANI DEL COMUNE

Sezione I ORGANI

Articolo 5 Organi del Comune

- 1. Sono Organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, La Giunta, il Sindaco.
- 2. Sono Organi burocratici del Comune: il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale, il Direttore Generale ed i Dirigenti.

Articolo 6 Il Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è Organo collegiale d'indirizzo e controllo politico - amministrativo.

Articolo 7 La Giunta

1. La Giunta è Organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 8 Il Sindaco

- 1. Il Sindaco è Organo monocratico responsabile dell'Amministrazione comunale e legale rappresentante del Comune. Egli è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale di cui è membro di diritto.
- 2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione.
- 3. comma abrogato.

Articolo 9 Il Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale è Organo burocratico che dipende funzionalmente dal Sindaco.
- 2. Il Segretario Generale del Comune sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, risolvendone gli eventuali conflitti di competenza.



- 3. Il Segretario Generale assume tutte le iniziative volte ad assicurare l'unitarietà di conduzione della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica. A tal fine svolge tutte le funzioni dirigenziali quando siano di competenza intersettoriale e quando debba sostituire i Dirigenti nei casi di accertata inerzia od inefficienza.
- 4. L'attività di coordinamento dei Dirigenti comunali viene svolta dal Segretario Generale prevalentemente mediante la Conferenza dei Servizi.
- 5. Il Segretario Generale, ove occorra, può proporre al Sindaco di annullare, revocare e riformare gli atti definitivi dei Dirigenti ritenuti viziati, rispettivamente, di legittimità o di merito con tutti gli effetti di legge.

Articolo 10 I Dirigenti

- 1. Nell'ambito dei programmi, degli indirizzi e delle direttive fissati dagli Organi competenti, ai Dirigenti del Comune spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nonché di controllo.
- 2. I Dirigenti sono responsabili della gestione del Settore o del Servizio ai quali sono preposti e dei relativi risultati conseguiti.
- 3. I Dirigenti, nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi operano con poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
- 4. Gli atti monocratici dei Dirigenti, sia di amministrazione che di gestione, non sono soggetti al controllo esterno di legittimità.



Sezione II CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune ha competenza, senza possibilità di delega ad altri Organi, sugli atti fondamentali indicati nell'articolo 42 Testo Unico, D.L.gs n° 267/2000

Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale

- 1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
- 2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 3. Il Consiglio, per il suo funzionamento e per tutti i compiti assegnati, si avvale di uno specifico ufficio di livello dirigenziale posto alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio Comunale.

A tale ufficio, dotato di autonomia economica, organizzativa e gestionale, compete la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché dei gruppi consiliari, regolarmente costituiti e delle commissioni consiliari permanenti.

I compiti dell'Ufficio di Presidenza, al fine di consentire al Consiglio Comunale e ai singoli Consiglieri di esplicare tutti i doveri di indirizzo e controllo previsti dalla legge, sono definiti da apposito regolamento.

(comma aggiunto)

Articolo 13 Prima adunanza

- 1. Il Sindaco, proclamato eletto, convoca il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La adunanza si svolge entro i successivi dieci giorni ed è presieduta dal Consigliere Anziano, cioè dal Consigliere che abbia ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali, approvato con l'art. 33 del T.U., D.L.gs n° 267/2000 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 73, comma 11, del T.U., D.L.gs n° 267/2000
- 2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.



- 3. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al 1° comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.
- 4. I relativi avvisi debbono essere notificati almeno cinque giorni prima della seduta.
- 5. Tale adunanza si svolge sull'ordine del giorno seguente:
 - a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
 - b) giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - c) elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
 - d) formalizzazione dei Capi Gruppo consiliari;
 - e) lettera abrogata
 - f) comunicazioni del Sindaco inerenti la nomina degli Assessori e del Vice Sindaco.
 - g) <u>elezione della commissione elettorale comunale (ai sensi del T.U. art. 41 comma 2),</u> D.L.gs n° 267/2000
- 6. Per la validità della adunanza occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. (comma aggiunto)
- 7. Il Sindaco entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione degli eletti, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento programmatico viene discusso e approvato dal Consiglio, a maggioranza assoluta; la verifica degli obiettivi prefissati è svolta con cadenza annuale.

(comma aggiunto)

Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, per la prima adunanza, e per le successive adunanze dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco.
- 2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del conto consuntivo <u>e per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato.</u>
- 3. Il Consiglio è convocato in via straordinaria:
 - a) su iniziativa del Presidente, sentito il Sindaco;
 - b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
- 4. Il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- 5. Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'adunanza deve essere tenuta il giorno indicato dal Sindaco, mentre in quello di cui alla lettera c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.



- 6. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 7. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
- 2. In seconda convocazione è sufficiente per la validità della seduta la presenza di almeno quattordici Consiglieri.

(comma aggiunto)

- 3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
- 5. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti questioni concernenti persone. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
- 6. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Generale, con i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 7. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari

- 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta di almeno un Consigliere Comunale.
- 2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà dei Consiglieri.
- 3. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, il Presidente dichiara deserta la seduta. (articolo aggiunto)



Articolo 16 Prerogative dei Consiglieri comunali

- 1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
- 2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione, da intendersi sempre come immediatamente esecutiva.
- 3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; hanno diritto di avere dagli Uffici, dalle Aziende, dalle Istituzioni e dagli Enti dipendenti, le più ampie informazioni e notizie per l'effettivo esercizio del loro mandato.
- 4. I Consiglieri hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni dell'Amministrazione comunale o le attività del Comune.
- 5. I Consiglieri hanno la facoltà di chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità mensile di funzione.

(comma aggiunto)

Articolo 17 Cessazione dalla carica di Consigliere

- 1. I Consiglieri sono dichiarati decaduti dalla carica, oltre per i motivi previsti dalla legge, qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive del Consiglio.
- 2. Le dimissioni dei Consiglieri sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
- 3. comma abrogato
- 4. La seduta del Consiglio Comunale resta valida nel caso in cui le dimissioni siano presentate non prima delle 24 ore dalla seduta stessa.

Articolo 18 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Il seggio del Consiglio Comunale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.



2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo <u>59 del T.U., D.L.gs n° 267/2000</u> il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma.

Articolo 19 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco per la prima adunanza; dal Presidente del Consiglio d'intesa con il Sindaco, per le successive adunanze, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.

Articolo 20 Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri comunali, una volta eletti, debbono dichiarare la loro appartenenza ad un Gruppo, che si compone di almeno due Consiglieri.
- 2. Qualora un Consigliere eletto sia l'unico rappresentante di una lista che abbia ottenuto un solo seggio, egli forma, comunque, un Gruppo consiliare.
- 3. I Consiglieri che non dichiarino di voler appartenere ad un Gruppo, concorrono obbligatoriamente a formare il Gruppo misto.
- 4. Ciascun Gruppo elegge al suo interno il Capo Gruppo.
- 5. Ai Gruppi consiliari vengono assicurati i mezzi e gli strumenti occorrenti per lo svolgimento della loro attività.
- 6. Il Consigliere che esce dal Gruppo, può costituire Gruppo autonomo, se dichiara di aderire ad un partito di rilevanza nazionale. (comma aggiunto)

Articolo 21 Conferenza dei Capi Gruppo consiliari

- 1. Il Regolamento disciplina la Conferenza dei Capi Gruppo, che è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e nella quale sono rappresentati tutti i Gruppi consiliari. La Conferenza interviene per concordare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e per l'esame preventivo dell'ordine del giorno proposto.
- 2. Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.
- 3. Le convocazioni della conferenza dei Capi Gruppo è disposta dal Presidente del Consiglio, su sua iniziativa, ovvero su richiesta del Sindaco.



- 4. Ai Capi Gruppo sono trasmesse in elenco le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio. I testi delle deliberazioni della Giunta sono messi a disposizione dei Consiglieri presso un apposito ufficio della Segreteria Generale.
- 5. Il Sindaco, ove occorra, per le iniziative della Giunta da portare alla discussione del Consiglio Comunale, può consultare direttamente la Conferenza dei Capi Gruppo.
- 6. Nelle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo consiliari, le funzioni di verbalizzazione vengono svolte dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale.

Articolo 22 Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti, costituite con rappresentanza proporzionale.
- 2. Il Regolamento stabilisce il numero di esse, le loro competenze per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3. Le Commissioni assolvono ad una generale funzione consultiva e propulsiva dell'attività politico amministrativa del Consiglio.
- 4. Quando la Commissione sia chiamata a pronunciarsi, in sede consultiva, su questioni di specifico interesse di una determinata Circoscrizione, ai suoi lavori partecipa il Presidente della Circoscrizione interessata, il quale esprimerà il parere della Circoscrizione.
- 5. Nei casi di seduta della Commissione su materie delegate o assegnate alle Circoscrizioni, deve acquisirsi il parere obbligatorio delle medesime.
- 6. Ove in tali casi vi fosse discordanza tra il parere della Commissione e quello acquisito dalla Circoscrizione interessata, sarà invitato formalmente il Presidente della Circoscrizione alla seduta del Consiglio nella quale verrà esaminato l'argomento, con potere di illustrazione e perché esprima il proprio parere.
- 7. <u>Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento ai propri lavori degli Assessori, del Segretario Generale, dei Dirigenti e degli Amministratori , degli Enti e delle Società partecipate dipendenti dal Comune.</u>
 - Il Segretario Generale, il Dirigente e l'Amministratore degli Enti e delle Società partecipate dipendenti dal comune devono essere convocati dal Presidente almeno 5 giorni utili prima della seduta della commissione, secondo le modalità previste dal regolamento.
- 8. Commissioni speciali o d'inchiesta possono essere costituite, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per affrontare specifiche questioni.



- 9. Per le Commissioni d'indagine i lavori sono svolti in segretezza. Delle risultanze la Commissione rende rapporto al Consiglio Comunale in seduta segreta. Ove occorra, con atto formale del Consiglio, si attivano i procedimenti giurisdizionali del caso in sede civile, penale o amministrativa e contabile a seconda delle responsabilità che emergano dall'inchiesta. Il Regolamento disciplina in dettaglio la procedura delle attività della Commissione d'indagine e i criteri di presentazione della istanza di attivazione.
- 10.La deliberazione di cui al 9° comma stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
- 11.È istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni due mesi. (comma aggiunto)
- 12.Il parere delle Commissioni Consiliari è obbligatorio sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.

(comma aggiunto)

Articolo 23 Attività ispettiva

- 1. Il Sindaco o gli Assessori, a seconda della competenza per materia ad essi delegata, rispondono, entro 30 giorni, in forma scritta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri in forma scritta.
- 2. Il Sindaco e gli Assessori, per le risposte di cui al comma precedente, si avvalgono della collaborazione dei Dirigenti dell'Ente, secondo la competenza per materia.
- 3. Delle interrogazioni e delle istanze è tenuto apposito registro presso la Segreteria Generale ove vengono progressivamente numerate, dopo essere state regolarmente registrate al protocollo generale del Comune. La Segreteria Generale provvede, quindi, a trasmetterle in copia ai Dirigenti competenti per materia, agli Assessori interessati, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
- 4. Per le interrogazioni in forma orale le risposte si rendono in Consiglio Comunale a cura degli interrogati, secondo i termini e modi stabiliti dal Regolamento degli Organi.



Sezione III PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 24

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente, eletto dall'Assemblea nel proprio seno. Inoltre formano la presidenza del Consiglio Comunale due Vice presidenti, di cui uno espressione della minoranza, e tre Consiglieri Segretari di Presidenza, anche essi eletti dall'Assemblea nel proprio seno.

(comma sostituito)

- 2. L'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei Consiglieri Segretari è effettuata contestualmente, immediatamente dopo la convalida degli eletti.

 (comma sostituito)
- 3. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, dei due Vice Presidenti e dei tre Consiglieri Segretari avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno e con tre votazioni successive e separate. Risulta eletto Presidente il Consigliere che ha riportato la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni e la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati in quelle successive. Risultano eletti Vice Presidenti e Segretari i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. (comma sostituito)
- 4. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio Comunale è presidento dal Consigliere Anziano. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente, il Consiglio Comunale è presidento dal Vice Presidente designato dal Presidente. (comma sostituito)
- 5. Il Presidente del Consiglio Comunale, i Vice Presidenti e i Consiglieri Segretari sono revocati su proposta motivata da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati ed approvata a scrutinio palese per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. (comma sostituito)
- 6. La carica di Capo Gruppo consiliare è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 25 Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

- 1. Il Presidente del Consiglio è munito dei seguenti poteri:
 - a) convocare il Consiglio Comunale nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, previa intesa con il Sindaco;
 - b) presiedere i lavori del Consiglio Comunale;
 - c) dirigere i lavori del Consiglio Comunale e garantirne l'ordine pubblico ed il buon funzionamento;



- d) presiedere la Conferenza dei Capi Gruppo consiliari per concordare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e per l'esame preventivo dell'ordine del giorno proposto;
- e) firmare gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Generale.
- 2. Il Regolamento degli Organi, disciplina dettagliatamente la materia.



Sezione IV ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Articolo 26 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

- 1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, ed è membro di diritto del Consiglio Comunale.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. (comma sostituito)
- 3. comma abrogato.
- 4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 27 Il Sindaco e le sue funzioni

- 1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 2. Appartiene alla competenza del Sindaco:
 - a) convocare la prima adunanza del Consiglio Comunale e richiedere al Presidente del Consiglio Comunale, per le sedute successive, di convocare il Consiglio Comunale stesso;
 - b) convocare e presiedere la Giunta Comunale, fissando l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
 - c) rappresentare il Comune, anche in giudizio;
 - d) promuovere davanti all'Autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie nonché, in via generale, quelle che rivestano caratteristiche di urgenza, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza, eccetto che tali azioni non spettino ai Dirigenti;
 - e) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
 - f) sovrintendere al funzionamento dei Servizi e degli Uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
 - g) lettera abrogata;
 - h) provvedere, in via sostitutiva, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina dei rappresentanti del Comune, qualora il Consiglio Comunale non deliberi nei termini previsti dagli articoli 32, secondo comma, lettera n), e 36, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) indire i referendum comunali;
 - j) sospendere cautelativamente dal servizio i dipendenti;
 - *k)* attribuire le funzioni di messo notificatore;



- l) concludere accordi e transazioni la cui efficacia è subordinata all'approvazione, entro sessanta giorni, da parte dell'Organo collegiale competente per materia;
- m) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma, così come previsto dall'art. 34 del T.U., D.L.gs n° 267/2000.
- n) esercitare tutte le altre funzioni comunque attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- o) annullare, revocare o riformare gli atti del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Dirigenti ritenuti viziati di legittimità o di merito, sentita la Giunta Comunale;
- p) avocare gli atti di competenza degli Organi burocratici per particolari motivi di necessità ed urgenza;
- q) nominare, limitatamente al periodo del suo mandato, con scelta esclusiva e fiduciaria e con facoltà di far ricorso anche a risorse esterne, i componenti degli Uffici del 1° Settore di Staff;
- r) nominare i dipendenti comunali nonché i responsabili dei Servizi e degli Uffici, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento
 - modalita ed i criteri stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- s) assegnare al Dirigente del Settore individuato quale responsabile del procedimento amministrativo la procura per la rappresentanza dell'Ente in ordine alle incombenze previste dall'articolo 183, comma 2, del Codice di procedura civile, ivi compreso il potere di conciliare o transigere la controversia.

Articolo 28 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

- 1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 3. Nelle materie indicate nelle lettere a), b), c) e d) del 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi previste al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

3bis il Sindaco convoca il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando, per motivi di ordine pubblico, e la sicurezza dei cittadini lo ritenga opportuno, (D.L.gs 279/99 art. 1);



3/ter il Sindaco esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo e calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n° 96 approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 6.2.1981 n° 66 (art. 12 D.L.gs 265/99 non abrogato dal T.U.);

3/quater il Sindaco coordina e organizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente stabiliti dalla Regione, gli orari dei servizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti, anche promuovendo costituzione di apposita consulta.

4. Per quanto riguarda le materie indicate nella lettera a) del primo comma, il Sindaco può conferire specifica delega ad un Assessore per le materie inerenti i servizi demografici e di stato civile, dandone comunicazione al Prefetto e al Procuratore della Repubblica in ottemperanza al D.P.R. 30.05.1989 n.223 e al R.D. 1.238 del 09.07.1939. In materia anagrafica e di stato civile può, altresì, conferire deleghe a funzionari e dipendenti di ruolo ritenuti idonei e competenti.

Articolo 29 Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Sindaco

1. Il Sindaco attribuisce ad un Assessore le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Articolo 30 Composizione della Giunta Comunale

- 1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero massimo di 12 Assessori aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore. (comma sostituito)
- 2. Ove si verifichi la contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le loro funzioni sono esercitate temporaneamente ed eccezionalmente dall'Assessore Anziano.
- 3. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine di presentazione dei componenti della Giunta al Consiglio Comunale.

Articolo 31 Le competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'Organo di collaborazione del Sindaco.



- 2. Essa compie tutti gli atti che per legge e per Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Organi di decentramento, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Dirigenti.
- 3. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.
- 4. La Giunta adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 5. La Giunta adotta la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni.

5/bis La Giunta, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (art. 169 T.U. comma 1°), D.L.gs n° 267/2000.

5/ter La Giunta può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'art. 33 del T.U. (art. 127 comma 3° T.U.), D.L.gs n° 267/2000.

6. La Giunta svolge, altresì, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Articolo 32 Convocazione e riunioni della Giunta

- 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco, per il caso di impedimento, assenza, impossibilità del primo.
- 2. La Giunta Comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, e per la verbalizzazione delle riunioni stesse, delle quali assume responsabilità ai sensi di legge.
- 5. Alle riunioni della Giunta possono altresì partecipare, su invito del Sindaco, il Direttore Generale ed i Dirigenti comunali, relativamente alle loro specifiche competenze, nonché i collaboratori esterni nominati dal Sindaco.
- 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 7. Con apposito Regolamento i lavori della Giunta possono essere ulteriormente disciplinati.



Articolo 33 Attività e funzionamento della Giunta

- 1. La Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente.
- 2. Il Sindaco delega a ciascun Assessore funzioni ordinate per materia, o se del caso per progetto, cui conseguono le responsabilità politico amministrative di indirizzo, controllo e sovraintendenza del Settore assegnato, restando comunque contitolare delle funzioni medesime.
- 3. Il Sindaco e gli Assessori comunali sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 34 Durata in carica

- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. (comma sostituito)
- 2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi penali.
- 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Protocollo generale. (comma sostituito)
- 4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Articolo 35 Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco. Della revoca e della sostituzione, anche a seguito di dimissioni, il Sindaco ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 36 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.



- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.

 (comma sostituito)
- 3. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione: Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi della legge.

Articolo 37 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

- 1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
- 2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

Articolo 38 Incompatibilità di Consigliere comunale ed Assessore

- 1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
- 2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere comunale all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Articolo 39 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

- 1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.



Sezione V NORME COMUNI AGLI ORGANI

Articolo 40 Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e circoscrizionali e al Presidente del Consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Articolo 41 Pari opportunità

- 1. Per la promozione e realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, al fine di contribuire al massimo sviluppo della autonomia, delle identità e della specificità delle donne, viene costituita la Commissione Pari Opportunità.
- 2. È compito della Commissione Pari Opportunità promuovere e svolgere attività dirette alla conoscenza e alla documentazione della realtà femminile, anche delle donne immigrate, presenti sul territorio comunale; raccogliere e diffondere le informazioni atte a stimolare la crescita di una cultura delle pari opportunità e di attuazione di azioni positive; promuovere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale, sociale ed economica ed ogni altra iniziativa utile al proseguimento delle finalità di cui al comma precedente.
- 3. La Commissione Pari Opportunità è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica per la durata del mandato dello stesso. La Commissione Pari Opportunità è composta da donne appartenenti ad associazioni e movimenti delle donne di conosciuta rappresentatività sul territorio e da esperte di accertata competenza nei settori socio sanitario, della cultura e istruzione, dell'economia, del lavoro e delle professioni e di quant'altro abbia attinenza con la condizione della donna, nella più ampia eccezione per un totale di 15 componenti. Fa parte, di diritto, della Commissione Pari Opportunità una Consigliere Comunale in carica, con voto consultivo.
- 4. <u>La Commissione Pari Opportunità elegge al proprio interno la Presidente con la maggioranza delle componenti.</u>
- 5. <u>La Commissione Pari Opportunità formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che abbia attinenza alla condizione femminile e che possono essere trasformate in politiche attive di pari opportunità.</u>
- 6. Alla Commissione Pari Opportunità deve essere richiesto il parere preventivo sugli atti di indirizzo e di programmazione generale, sugli atti a carattere regolamentare, sui piani di spesa che abbiano rilevanza diretta per la condizione femminile, che rivestono questioni inerenti materie di pari opportunità. Annualmente presenta al Consiglio Comunale una relazione sulle attività svolte; essa mantiene rapporti costanti con la cittadinanza attraverso assemblee pubbliche, almeno una volta all'anno.



7. <u>Alla Commissione Pari Opportunità è assicurata la struttura e il personale necessario per il suo funzionamento.</u>

Articolo 42 Pubblicità delle spese elettorali

- 1. I candidati ed i rappresentanti delle liste alle elezioni comunali e circoscrizionali presentano una dichiarazione preventiva vincolante ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, producendo la documentazione al Segretario Generale che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 2. Il preventivo è presentato un mese prima della data delle elezioni ed il consuntivo entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Articolo 43 Dichiarazione di condizioni patrimoniali

- 1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori e gli Amministratori degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti rilasciano apposita dichiarazione sulle loro condizioni patrimoniali e di reddito all'atto dell'insediamento.
- 2. Tale dichiarazione è ricevuta dal Segretario Generale, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni.

Articolo 44 Comunicazioni con Organi statutari

- 1. È fatto obbligo al Segretario Generale, al Vice Segretario, al Direttore Generale ed ai Dirigenti di tenersi a disposizione durante le riunioni di Giunta o di Consiglio Comunale per ogni determinazione del caso o per rendere, ove occorra e ne ricorrano le condizioni, il parere su quei provvedimenti le cui proposte hanno subito modificazioni per volontà dell'Organo collegiale.
- 2. Qualora le modificazioni e le integrazioni apportate alle proposte di deliberazione non consentano di rendere seduta stante i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco, rispettivamente per le sedute del Consiglio o della Giunta, sospendono ogni determinazione. L'argomento è dagli stessi ritirato e verrà inserito nell'ordine del giorno della prima seduta utile.



TITOLO II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE E POTERI DEGLI ORGANI BUROCRATICI

Articolo 45 Il Segretario Generale

1. Il Comune dispone di un Segretario Generale iscritto in apposito Albo territorialmente articolato e regolamentato per legge.

1/bis Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente.

- 2. Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le competenze previste dalla legge, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio. Può essere incaricato dal Sindaco di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e di coordinarne l'attività, nel caso in cui non si sia avvalso della facoltà di nominare il Direttore Generale.
- 3. In particolare il Segretario Generale:
 - a) è responsabile dell'istruttoria e delle procedure attuative delle deliberazioni;
 - b) cura l'esecuzione dei provvedimenti di competenza degli Organi dell'Ente;
 - c) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, redigendone i verbali;
 - d) roga, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, gli atti ed i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, permute, rinunce e transazioni, somministrazioni ed appalti di opere;
 - e) provvede alla registrazione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati dalla lettera precedente e cura il repertorio;
 - f) propone i provvedimenti necessari al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari Settori ;
 - g) emana istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili apicali, ferme restando la competenza e la responsabilità di questi ultimi per l'adozione degli atti connessi al proprio ufficio:
 - h) verifica e controlla le attività dei Dirigenti con potere sostitutivo, sulla base di specifica disposizione del Sindaco, in caso d'inerzia degli stessi;
 - i) adotta, in materia di sanzioni disciplinari, il provvedimento della censura verso i Dirigenti e propone al Sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari più gravi, secondo le previsioni dell'articolo 20 del decreto legislativo. 29/93;
 - j) dirime i conflitti di competenza negativi o positivi tra i Dirigenti, determinando con proprio atto la competenza degli stessi;
 - k) esprime pareri in ordine ai problemi di natura giuridico -amministrativa;

emana gli atti di propria competenza e quelli per i quali abbia ricevuto delega dal Sindaco;

l) propone al Sindaco di annullare, revocare o riformare gli atti amministrativi definitivi dei Dirigenti, qualora li ritenga viziati di legittimità o di merito;

m) adotta ogni altro atto di amministrazioni e/o di gestione previsto dalle leggi e dallo Statuto.

Articolo 46 Vice Segretari Generali

- 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Segretario Generale si avvale di due Vice Segretari Generali in posizione di Staff preposti al 1° ed al 2° Settore di Staff.
- 2. I Vice Segretari Generali sono nominati dal Sindaco mediante concorso pubblico o interno tra i Dirigenti comunali di livello apicale con una anzianità nel livello stesso non inferiore a cinque anni, oppure per contratto quinquennale di diritto privato.
- 3. Il Vice Segretario Generale più anziano nella qualifica esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, sostituendo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 4. Il Vice Segretario Generale Vicario prende parte, quale primo collaboratore del Segretario Generale, alle sedute del Consiglio Comunale; in caso di sua sostituzione o per supporto, le relative funzioni possono essere espletate dall'altro Vice Segretario Generale.

Articolo 47 Direzione Generale

- 1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, è istituita la Direzione generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento organico.
- 2. La Direzione generale si fa carico in particolare dell'unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune. Alla Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario generale del Comune.
- 3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco al Segretario Generale ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato ad un soggetto al di fuori della dotazione organica, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, e in quest'ultimo caso è necessaria la preventiva deliberazione di Giunta Municipale.

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il Sindaco.



- 2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore/servizio che al tempo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
- 3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave inopportunità.

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

- 1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base della direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza il personale, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia l'efficienza e l'economicità dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti di lavoro;
 - e) autorizza le missioni (le prestazioni di lavoro straordinario) i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) gestiste i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - g) riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - h) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti e/o in caso d'inerzia, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - l) promuove e resiste alle liti, e ha il potere di conciliare e transigere;

Articolo 48 Compiti dirigenziali

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dal Sindaco del buon andamento degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.



- 2. I Dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
- 3. Secondo le modalità stabilite dai Regolamenti, spetta, inoltre, ai Dirigenti
 - a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche;

a1) determinazione a contrattare e relative procedure;

<u>a2) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso (art. 40 T,U,, D.L.gs nº 267/2000.</u>

- b) stipulare i contratti, <u>gestire</u> per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata;
- c) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 T.U., D.L.gs n° 267/2000.
- d) amministrare gli stanziamenti di Bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti e adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli Organi istituzionali del Comune. Rientrano in tali atti le licenze e le autorizzazioni di cui dell'articolo. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- e) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e Regolamenti;
- f) partecipare, su richiesta, agli Organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale.
- 4. I Dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui dell'articolo 3 del decreto legislativo. 29/93:
 - a) formulano proposte al Sindaco ed agli Assessori delegati, anche ai fini della deliberazione dei programmi, delle direttive degli schemi di progetti o di atti di competenza comunale;
 - b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Sindaco o dagli Assessori delegati;
 - c) esercitano i poteri di spesa nei limiti di stanziamento di bilancio e di acquisizione delle entrate:
 - d) determinano, informate le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli Uffici e definiscono l'articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio, secondo gli orari ordinati dal Sindaco;
 - e) adottano tutti gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale;
 - f) propongono al Sindaco o all'Assessore al ramo di promuovere e resistere alle liti indicando le soluzioni di conciliazione o transazione;
 - g) individuano, di volta in volta, e coordinano le attività dei Responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - h) verificano e controllano le attività dei dipendenti con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi e infliggono la sanzione della censura con proprio atto; mentre all'Ufficio competente spettano i fatti che si ritengono passibili di sanzioni più gravi;
 - i) verificano periodicamente i carichi di lavoro del personale al fine dell'aggiornamento della pianta organica e per la maggiore produttività, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali;
 - j) dispongono l'erogazione degli emolumenti accessori dello stipendio a favore del personale dipendente, secondo le modalità e criteri stabiliti nella contrattazione decentrata.



Articolo 49 Responsabilità dei Dirigenti e verifica dei risultati

- 1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli Uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
- 2. <u>A tal fine, ai sensi e per effetti dell'art.7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 è istituito l'organismo Indipendente di valutazione della perfomance, il quale risponde della propria attività direttamente al Sindaco, al fine di consentire l'esercizio del potere di sovrintendenza e di vigilanza che a detto organo compete.</u>
- 3. <u>La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, procede alla nomina del predetto Organismo indipendente di Valutazione della perfomance (OIV) nei modi di legge e adotta un regolamento per la disciplina dei controlli interni, di cui all'art.47 del T.U.E.L., e delle modalità di funzionamento dell'OIV"</u>
- 4. Il Sindaco designa il Dirigente del Settore responsabile del procedimento amministrativo oggetto di controversia giudiziaria, previo conferimento di procura speciale, per le incombenze previste dall'articolo 183, comma 2, del Codice di procedura civile, conferendo al medesimo il potere di conciliare o transigere la controversia.
- 5. Ai Dirigenti sono, altresì, attribuiti i compiti e le responsabilità in ordine alla trasmissione al Settore Avvocatura di tutti gli atti e/o documenti, unitamente ad una relazione esplicativa sui fatti oggetto di controversia giudiziaria, per la predisposizione degli atti difensivi, nel rispetto delle formalità di cui agli articoli 163, 166 e 167 del Codice di procedura civile.
- 6. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti presentano al Sindaco, all'Assessore delegato e, per conoscenza, al Segretario Generale ed al Direttore Generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
- 7. <u>Il Sindaco, sentita la Giunta, e considerate le relazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione della perfomance di cui al precedente comma 2, valuta i risultati dei Dirigenti in relazione agli indirizzi politico-amministrativi assegnati e dispone in ordine ad eventuali sanzioni da irrogare o indennità di funzione specifica o aggiuntiva da attribuire.</u>
- 8. La verifica della mancata osservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa comportano il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno con conseguente perdita dell'indennità di posizione dirigenziale.

Articolo 50 Commissione dei Dirigenti



- 1. È istituita la Commissione tra i Dirigenti di massimo livello dell'Ente, inclusione fatta degli eventuali dirigenti esterni, la cui presidenza spetta al Sindaco o suo delegato.
- 2. Essa ha lo scopo di programmare. Non assumerà, in ogni caso, la figura di Organo dell'Ente stesso.
- 3. Alla Commissione, che verrà disciplinata con successivo Regolamento, compete la funzione di raccordo tra le competenze dei Settori, con particolare riferimento agli obiettivi prefissati dalla Giunta Comunale.
- 4. Coopera, infine, con la Giunta Comunale nell'ambito dell'indirizzo politicoamministrativo stabilito dal Sindaco, nella valutazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati, secondo le forme previste dalle attuali procedure.
- 5. Ai suoi lavori potranno essere invitati i Responsabili ed i managers delle Istituzioni, Aziende o Società ed Enti controllati o partecipati dal Comune, quando ciò sia necessario per le particolari materie da trattare. Ad essa Conferenza, infine, apparterrà l'attuazione delle problematiche istituzionali delle pari opportunità.
- 6. Il Sindaco può in ogni tempo, con provvedimento motivato sulla base del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nonostante l'organizzata e materiale messa a disposizione degli strumenti occorrenti in relazione ai criteri generali di efficacia ed efficienza, revocare il Dirigente incaricato di un Settore o di un Servizio, prescindendo dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione, anche se avvenuta a seguito di concorso.
- 7. Restano ferme le norme vigenti in materia di adozione di provvedimenti disciplinari e cautelativi.

Articolo 51 Conferimento incarichi dirigenziali

- 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati dal medesimo in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente gravi o reiterate e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29, e dei contratti collettivi di lavoro.
- 2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Articolo 52 Anagrafe patrimoniale dei Dirigenti



- 1. Al pari di quanto previsto dalla vigente legislazione per l'anagrafe patrimoniale dei politici e degli amministratori, i Dirigenti dell'Ente, gli incaricati del coordinamento di aree funzionali nonché gli incaricati esterni di cui agli articoli 31 e 32 dello Statuto, debbono depositare presso il Segretario Generale copia dell'ultima denuncia dei redditi nelle forme previste dalla legge per gli Amministratori.
- 2. Le suddette certificazioni vanno presentate ogni anno.

Articolo 53 Incarichi dirigenziali esterni

- 1. Il Sindaco può ricoprire i posti di Dirigente dei Settori o dei Servizi mediante contratto di lavoro individuale di diritto privato a tempo determinato.
- 2. Il contratto, da stipularsi unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e, comunque, in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile una sola volta per un quinquennio.
- 3. Il contratto comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata, e comunque non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi per tale livello dirigenziale.
- 4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti a tempo indeterminato di corrispondente inquadramento.

Articolo 54

- 1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire
- 2. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.
- 3. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Articolo 55 Sunzionali di acandinamente interdisciplin

Incarichi di direzione di aree funzionali di coordinamento interdisciplinare

- 1. Per il raggiungimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio Comunale, il Sindaco può conferire ai Dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali, intendendosi per tali l'insieme coordinato di Settori operativi, di volta in volta individuati.
- 2. L'incarico ha di norma durata non superiore al triennio; può essere prorogato in relazione ai risultati raggiunti dal Dirigente nell'attuazione dei programmi nonché al livello di



efficacia e di efficienza dei Servizi diretti e può essere rinnovato per una sola volta per ulteriore triennio.

- 3. La revoca può sempre essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti risulti inadeguato.
- 4. Resta confermata la facoltà del Sindaco di chiamare, secondo le forme dello Statuto, tecnici e professionisti esterni di particolare ed acclarata competenza e professionalità, ai quali affidare anche la direzione delle aree di cui sopra.
- 5. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo.

Articolo 56

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente ovvero da collaboratori assunti con contratti a tempo determinato.

Articolo 57 Collaborazioni esterne

- 1. La realizzazione di obiettivi determinati può essere perseguita attraverso convenzioni a termine aventi ad oggetto collaborazioni esterne rispondenti agli obiettivi prefissati;
- 2. Le deliberazioni di affidamento degli incarichi di cui al comma precedente dovranno essere adeguatamente motivate con particolare riguardo a:
 - a) modalità di espletamento dell'incarico;
 - b) penalità per il caso di inadempienza;
 - c) termini di pagamento degli acconti e a saldo.

Articolo 58 Formazione del personale

- 1. Nella consapevolezza della necessità dell'acquisizione di una cultura amministrativa e gestionale che sia adeguata all'attività di governo dell'Ente locale, il Comune di Latina promuove la formazione del personale comunale, utilizzando anche il polo universitario costituito in Latina con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con riguardo alle forme di collaborazione previste dell'articolo 6 della convenzione istitutiva.
- 2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del Bilancio, sull'attuazione del presente articolo.
- 3. Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la iscrizione ad Albi professionali di Ordini o Collegi, è autorizzato a domandarne la relativa iscrizione, ferme restando le





disposizioni limitative vigenti in materia di esercizio della professione e della compatibilità con lo status di pubblico dipendente.



Titolo III I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 59 I Servizi pubblici locali

- 1. Il Comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei Servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
- 2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Articolo 60 Forme di gestione dei Servizi pubblici locali

- 1. Il Comune può gestire i Servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, con assunzione diretta di spese e personale, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del Servizio non sia opportuno costituire una Istituzione, una Azienda o un Consorzio;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale. La scelta del Concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, riservandosi la trattativa privata ai casi espressamente previsti dalla legge;
 - c) a mezzo di Società per Azioni a prevalente o anche a non prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del Servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. La costituzione della Società per Azioni deve essere congruamente motivata in modo da evidenziare le ragioni di tale scelta.
 - d) a mezzo di Azienda Speciale, anche con riguardo a più Servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi, di natura sociale o culturale, senza rilevanza imprenditoriale;
 - f) a mezzo di Consorzio per la gestione di funzioni e di Servizi di natura sociale, economica e culturale.

Articolo 61 Azienda Speciale

- 1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
- 2. Sono Organi dell'Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore Generale.
- 3. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti di contabilità e dei contratti del Comune.
- 4. Il personale delle Aziende è assunto dalle stesse con contratto di diritto privato ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dal codice civile e dalle leggi sul lavoro.



Articolo 62 L'Istituzione

- 1. L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale preposto all'esercizio di Servizi sociali o culturali, dotato di autonomia gestionale ed è disciplinato, per quanto non previsto dalla legge e dai successivi articoli, dall'apposito Regolamento.
- 2. Il Comune di Latina ne può promuovere la costituzione per tutte le attività di ordine sociale e culturale.
- 3. Il personale delle Istituzioni e le modalità di assunzione sono disciplinate dal Regolamento.
- 4. Il personale del Comune può, comunque, essere messo a disposizione delle Istituzioni.

Articolo 63 Il Consorzio

1. Per la gestione associata di funzioni o di Servizi pubblici il Comune può costituire un Consorzio con altri Enti pubblici secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

Articolo 64

Nomina e revoca degli amministratori dell'Istituzione e dell'Azienda Speciale

- 1. La composizione del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali è stabilito dal relativo Statuto.
- 2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra soggetti in possesso di specifica e comprovata competenza, esperienza e indipendenza.
- 3. Gli amministratori delle Istituzioni e delle Aziende Speciali possono essere revocati dalla carica con provvedimento motivato del Consiglio Comunale adottato a maggioranza assoluta.

Articolo 65 Controllo sulle gestioni dei Servizi pubblici locali

- 1. Il Comune verifica i risultati della gestione delle Istituzioni e delle Aziende Speciali in relazione all'obbligo di pareggio del bilancio.
- 2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.



Titolo IV DECENTRAMENTO

Capo I LE CIRCOSCRIZIONI

Articolo 66 Suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni

- 1. Il territorio del Comune di Latina è suddiviso in Circoscrizioni amministrative.
- 2. L'istituzione delle Circoscrizioni e la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione e la modificazione delle medesime sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 3. Il Comune cura l'elaborazione dei dati informativi di base in relazione all'articolazione territoriale delle Circoscrizioni.
- 4. L'articolazione dei Servizi pubblici o di interesse pubblico tiene conto dell'articolazione territoriale delle Circoscrizioni.
- 5. Il sistema elettorale relativo alle circoscrizioni è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Regolamento di funzionamento delle stesse.

Capo II ORGANI DEL DECENTRAMENTO

Articolo 67 Consigli di Circoscrizione

- 1. I Consigli di Circoscrizione sono Organi rappresentativi delle esigenze della comunità della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
- 2. I Consigli di Circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, ai sensi del disposto dell'art. 17 comma 4 del T.U., D.L.gs n° 267/2000.
- 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale i Consigli di Circoscrizione decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Circoscrizione.
- 4. Il Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento degli Organi della Circoscrizione.



Articolo 68 Organi della Circoscrizione

1. Sono Organi della Circoscrizione il Consiglio di Circoscrizione e il Presidente, eletto dal Consiglio di Circoscrizione nel suo seno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 69 Funzioni e Servizi attribuiti alle Circoscrizioni

- 1. Le Circoscrizioni provvedono alla gestione dei seguenti Servizi di base:
 - a) attività socio-culturali di quartiere;
 - b) volontariato;
 - c) gestione Biblioteche di quartiere;
 - d) Centri Sociali di quartiere;
 - e) manutenzione verde pubblico dei borghi;
 - f) gestione verde attrezzato;
 - g) attività di controllo della gestione di impianti sportivi.
- 2. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni assegnate alle Circoscrizioni.
- 3. Ai Consigli di Circoscrizione sono assicurate le risorse per lo svolgimento delle attività di loro competenza.
- 4. I Consigli di Circoscrizione promuovono e sostengono le iniziative sociali, educative, culturali e sportive, di prevalente interesse della Circoscrizione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale.

Articolo 70 Funzioni di iniziativa, di proposta, di vigilanza o di partecipazione dei Consigli di Circoscrizione

- 1. I Consigli di Circoscrizione hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse della Circoscrizione.
- 2. I Consigli di Circoscrizione possono rivolgere ai competenti Organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse della Circoscrizione ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione della Circoscrizione; gli Organi comunali debbono prendere determinazioni in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.
- 3. I Consigli di Circoscrizione avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale; esprimono, inoltre, parere in ordine all'adozione dei piani urbanistici generali ed a quelli di attuazione od ai progetti di opere pubbliche che interessano il territorio della Circoscrizione; esprimono, altresì, parere sui



Regolamenti che disciplinano i servizi di interesse della Circoscrizione e le attività dei Consigli stessi.

- 4. I Consigli di Circoscrizione svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei Servizi e sulle altre attività comunali di interesse della Circoscrizione che non sono affidati alla loro gestione, richiedendo informazioni al Sindaco, ai Dirigenti competenti, agli Organi di Amministrazione di Aziende ed Istituzioni, compiendo rilevazioni o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei Servizi nella Circoscrizione.
- 5. I Consigli di Circoscrizione, sulla base dei principi del presente Statuto in materia di partecipazione, possono disciplinare la partecipazione, anche attraverso consulte, delle persone residenti o che hanno nella Circoscrizione una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse circoscrizionale, alla formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o all'esame di specifici problemi della popolazione o del funzionamento dei Servizi circoscrizionali.



Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE POPOLARE A FORME ASSOCIATIVE

Articolo 71 Partecipazione popolare

- 1. Il Comune di Latina, conformemente a quanto disposto <u>dell'articolo 8 del T.U. 267/2000</u>, favorisce la formazione di Organismi a base associativa espressivi di realtà comunitarie.
- 2. Per la realizzazione di una effettiva partecipazione popolare al governo locale il Comune valorizza, secondo criteri di pari dignità, le organizzazioni di volontariato, le Associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
- 3. Con apposito Regolamento il Comune predisporrà idonea struttura per consentire pronta risposta alla partecipazione popolare.

Articolo 72 Sovvenzioni comunali ad Associazioni ed Organismi rappresentativi

1. Qualora il Comune provveda alla valorizzazione dell'attività associazionistica con sovvenzioni, lo stesso delibera in materia, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione del Bilancio di previsione.

Articolo 73 Consulta delle Associazioni

- 1. È istituita la Consulta delle Associazioni ed organizzazioni locali articolata per i settori e sezioni di lavoro e abilitate ad un ruolo propositivo e consultivo rispetto agli Organi di governo comunale.
- 2. Per le problematiche della condizione femminile, della condizione giovanile, dell'infanzia, saranno istituite apposite Consulte regolamentate con successivi atti.
- 3. L'ammissione alla Consulta è subordinata al rispetto della legge 25 gennaio 1982, n.17, alla verifica dell'utilità sociale, della democraticità dell'ordinamento, dell'effettiva rappresentatività.
- 4. In tal senso, è costituito un Albo delle Associazioni operanti nel Comune, articolato per settori di intervento, al quale si accede per domanda corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo, e ciò dopo <u>6 mesi di attività, secondo le disposizioni di legge.</u>



- 5. La consulta è convocata dal Sindaco o da un suo delegato almeno due volte all'anno e alla sua attenzione sono sottoposti, salve le facoltà previste dell'articolo 48, i principali atti di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; la Consulta può essere convocata a seguito di richiesta di almeno 2/5 delle Associazioni ammesse a parteciparvi.
- 6. Sulla base di delibera consiliare, la Consulta articola i propri lavori in sessioni che hanno per oggetto l'analisi sui temi economici, sindacali ed imprenditoriali, associativi, degli ordini professionali e dei collegi delle diverse forme di volontariato.

Articolo 74 Facoltà delle Associazioni od Organismi rappresentativi

- 1. Gli Organismi e le formazioni sociali di cui all'articolo 49, tramite la Consulta hanno facoltà di:
 - a) formulare proposte agli Organi di governo comunali in relazione alla attuazione di interventi diretti alla realizzazioni di fini sociali e al soddisfacimento di esigenze comunitarie concretamente individuate;
 - b) essere consultati dagli Organi di governo comunali sui provvedimenti da adottare, che riguardino i loro fini istituzionali.
 - c) rivolgere interrogazioni scritte al Comune.
- 2. Le proposte di cui al punto a) sono sottoposte al previo parere delle Commissioni consiliari competenti, alle cui riunioni partecipa di diritto un rappresentante della Consulta o di sua sezione per materia.
- 3. In ogni caso l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla proposta nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle istanze da parte della Consulta.

Articolo 75 Ordini e Collegi professionali

- 1. Nell'esplicazione di attività a contenuto tecnico specialistico, il Comune può fare ricorso, anche con convenzioni, all'opera di assistenza e consulenza degli Ordini e Collegi professionali della Provincia.
- 2. Il Regolamento definirà le modalità delle forme di attuazione di tali collaborazioni.

Articolo 76 Iniziative dei cittadini

- 1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la maggiore tutela di interessi collettivi. Tutte le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere regolarmente firmate.
- 2. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo in merito alla validità o fondatezza delle stesse, le trasmette all'Organo deliberativo competente per materia.



3. Il Sindaco o suo delegato comunica l'esito al primo firmatario dell'istanza o petizione o proposta entro trenta giorni dalla decisione.

Articolo 77 Referendum consultivo

- 1. Il Consiglio Comunale indice referendum consultivo in seguito a:
 - a) deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri;
 - b) richiesta di un numero di elettori pari al 15 per cento degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente o comunque richiesta di un numero di cittadini pari almeno al 10 per cento della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) richiesta da parte della maggioranza delle Circoscrizioni comunali.
- 2. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validi.
- 3. Le consultazioni e i referendum previsti dal presente articolo debbono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, così come meglio prevederà il successivo Regolamento.
- 4. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.
- 5. Quando è stato indetto formalmente un referendum consultivo su una determinata materia, il Consiglio Comunale, eventualmente chiamato a deliberare sul medesimo argomento, sospende ogni decisione in merito, salvo che ne ricorrano gravi ed urgenti motivi in ordine all'adozione di provvedimenti.

Articolo 77 Bis Consiglio Comunale dei Ragazzi

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità riconosce il Consiglio dei ragazzi e ne promuove l'istituzione;
- 2) IL Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF;
- 3) IL Consiglio Comunale e la Giunta valutano le proposte del Consiglio dei Ragazzi;
- 4) IL Consiglio comunale incontra almeno una volta l'anno il Consiglio dei Ragazzi;
- 5) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio dei Ragazzi sono stabiliti con successivo Regolamento.



Capo II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 78 Diritto di accesso e di informazione

- 1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 2. Il Comune assicura l'esercizio di tale diritto in conformità <u>dell'articolo 10 del T.U.</u> <u>267/2000;</u>
- 3. Il Regolamento di organizzazione istituisce uno specifico Ufficio con il compito di fornire ai cittadini, fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla legge, le informazioni necessarie sullo stato degli atti delle procedure e dei documenti che li riguardano.
- 4. Esso disciplina le modalità operative di tale Ufficio, prevede in suo favore la necessaria dotazione di supporti informatici, e determina i modi di rilascio delle copie dei documenti subordinandoli comunque al costo di riproduzione.
- 5. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed Aziende dipendenti e dei Concessionari di pubblici servizi.

Articolo 79 Caratteri dell'azione amministrativa

- 1. L'attività amministrativa del Comune di Latina deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico.
- 2. L'Amministrazione comunale deve evitare il ricorso a forme complesse ed onerose disponendo solo gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dall'Amministrazione comunale solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi nel corso del procedimento.
- 3. Il Regolamento dell'attività amministrativa e dell'accesso agli atti disciplina i vari tipi di procedimento fissando per ognuno il termine massimo entro il quale esso deve concludersi con l'adozione di un provvedimento.

Articolo 80 Intervento nel procedimento

- 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento dell'Amministrazione comunale, ha facoltà di intervenire nel relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dagli articoli contenuti nel capo III della legge 7 agosto 1990, n.241 e secondo modalità che verranno stabilite in apposito Regolamento comunale.
- 2. In sede giurisdizionale, con riferimento dell'articolo 7, comma secondo, della Legge n. 142/90, quando il Consiglio Comunale riconosca ad azione promossa da privati ed



Associazioni rilevate interesse pubblico il Comune assume l'onere di eventuali relative spese di giudizio.

Articolo 81 Istruttoria pubblica

- 1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di provvedimenti a contenuto generale che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio è preceduta da istruttoria pubblica, previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale.
- 2. All'individuazione di tali atti provvede il Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
- 3. L'Ufficio procedente, indice, mediante avviso pubblico, apposita riunione per l'esame dell'iniziativa.
- 4. Nell'avviso sono indicati i termini entro i quali le Organizzazioni collettive ed associative interessate possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte ed è indicato il luogo presso il quale possono essere consultati gli atti introduttivi del procedimento, per i quali deve essere comunque fornita, a cura del funzionario responsabile, una sommaria esposizione degli intendimenti dell'Amministrazione.
- 5. Alla riunione partecipano le Organizzazioni sociali e di categoria interessate.
- 6. La riunione è presieduta dal Funzionario Responsabile del procedimento.
- 7. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per Organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il Responsabile del procedimento non lo ammetta.
- 8. Dalla riunione di cui ai precedenti commi viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

Capo III IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 82 Istituzione - Nomina - Decadenza

- 1. È istituita la figura del Difensore Civico del Comune di Latina.
- 2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei due terzi in prima votazione ed assoluta per la seconda votazione, tra persone di comprovata capacità moralità e saggezza. Egli potrà promuovere ogni azione che riterrà utile, avvalendosi delle strutture comunali compresa l'avvocatura, volte a garantire la buona Amministrazione e la trasparenza degli atti.
- 3. Il Difensore Civico è Funzionario onorario ed acquisisce nell'esercizio delle funzioni la qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.



- 4. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
- 5. Non sono nominabili all'ufficio di Difensore Civico i membri in servizio del Comitato Regionale di Controllo. e coloro che abbiano comunque con il Comune di Latina, o Enti ed Organismi da esso dipendenti, rapporti continuativi di collaborazione o professionale.
- 6. Nel caso in cui esiste o si verifichi una causa di ineleggibilità, o comunque in seguito a condanna penale per fatti dolosi, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.

Articolo 83 Competenza - Indennità - Mezzi

- 1. Il Difensore Civico svolge il ruolo previsto dalla legge, segnalando in particolare al Sindaco i fatti dai quali possono scaturire illeciti penali, amministrativi o civili.
- 2. Al Difensore Civico compete una indennità la cui misura è determinata dal Consiglio Comunale.
- 3. Il Comune mette a disposizione dell'Ufficio un'apposita dotazione di mezzi indicata nel Regolamento di organizzazione.

Articolo 84 Relazione sull'attività

1. Il Difensore Civico deve presentare annualmente una dettagliata relazione al Consiglio Comunale sull'attività svolta segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità.

Articolo 85 Trasparenza ed informazione

- 1. L'attività del Comune è improntata a criteri di efficienza e trasparenza dei procedimenti amministrativi.
- 2. Tutti gli atti del Comune, degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendente sono pubblici ad eccezione di quelli riservati o segreti per legge o Regolamento.
- 3. Il Sindaco ha il potere di dichiarare, temporaneamente segreti atti e documenti allo scopo di evitare che la loro diffusione possa essere di pregiudizio ad interessi del comune.
- 4. Al fine di assicurare la trasparenza del procedimento amministrativo e l'effettiva partecipazione dei cittadini alle forme di accesso previste dalla legge e dallo Statuto sono istituiti l'Ufficio Informazioni e Accesso e la Commissione alla Trasparenza.
- 5. La Commissione alla Trasparenza è costituita con rappresentanza proporzionale dei Gruppi consiliari. Ai lavori della Commissione partecipa di diritto il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale.



- 6. La presidenza della Commissione è assegnata a turno ad un rappresentante della minoranza in rapporto alla durata del Consiglio Comunale.
- 7. Il Regolamento disciplina l'attività della Commissione che ha il compito specifico di verificare che l'attività amministrativa del Comune, finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, si svolga nel rispetto delle norme in materia del corretto procedimento e quindi sia retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e più in generale venga realizzata nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento dei servizi e dell'imparzialità.
- 8. La Commissione è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Titolo VI REVISIONE CONTABILE

Articolo 86 Collegio dei Revisori

- 1. Il Consiglio Comunale di Latina elegge il Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
- 2. I Revisori hanno pieno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. La vigilanza deve riguardare i risultati, le procedure e le tecniche di controllo della gestione contabile e finanziaria.
- 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Tale relazione dovrà contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo di cui al precedente comma, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5. In sede di nomina dei Revisori, il Consiglio Comunale ne stabilisce il compenso.

Articolo 87 Controlli di gestione

1. Il Regolamento dei controlli interni di cui all'art.47 disciplina il controllo di gestione.





Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 88 Deliberazione e modifiche dello Statuto

- 1. Le procedure relative alle deliberazioni ed alle eventuali modifiche dello Statuto, sono disciplinate dell'art. 6 comma 5 del T.U. 267/2000;
- 2. Del contenuto del presente Statuto sarà data la più ampia pubblicità a tutti i cittadini, anche attraverso gli Organi di informazione comunale, alle Organizzazioni, alle Associazioni, agli Enti ed ai movimenti, al fine di verificarne la rispondenza effettiva alle attese ed ai bisogni della Città.
- 3. In tal senso il Consiglio Comunale, con cadenza annuale, terrà una seduta appositamente dedicata alla verifica complessiva dello Statuto e delle norme regolamentari.
- 4. Eventuali modifiche dovranno essere approvate secondo le procedure di cui <u>all'art. 6</u> <u>comma 5 del T.U. 267/2000;</u>

Articolo 89 Norme transitorie

- 5. Il presente Statuto entra in vigore nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 5 del T.U. 267/2000;
- 1. per tutte le sue parti immediatamente precettive.
- 2. Il Comune di Latina è tenuto all'approvazione dei Regolamenti indicati dal precedente articolo 4, nei termini previsti dalla legge e, comunque, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.



INDICE

Articolo I Principi informatori dello Statuto	2 2
Articolo 2	2
L'autonomia del Comune nel sistema dei poteri locali	2
Articolo 3	3
L'autonomia del Comune in ambito nazionale e sovranazionale	3
Articolo 4	3
Le fonti	3
Titolo I	4
GLI ORGANI DEL COMUNE	4
Sezione I	4
ORGANI	4
Articolo 5	4
Organi del Comune	4
Articolo 6	4
Il Consiglio	4
Articolo 7	4
La Giunta Articolo 8	4
Il Sindaco	4
Articolo 9	4
Il Segretario Generale	4
Articolo 10	5
I Dirigenti	5
Sezione II	6
CONSIGLIO COMUNALE	6
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11	6
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale	6 6
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12	6 6 6
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale	6 6 6 6
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13	6 6 6 6 6
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza	6 6 6 6 6 6
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14	6 6 6 6 6 6 6 7
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza	6 6 6 6 6 6
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale	6 6 6 6 6 6 7 7
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis	6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari	6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta	6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale.	6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale. Articolo 16	6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale. Articolo 16 Prerogative dei Consiglieri comunali	6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale. Articolo 16 Prerogative dei Consiglieri comunali Articolo 17	6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale. Articolo 16 Prerogative dei Consiglieri comunali	6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale. Articolo 16 Prerogative dei Consiglieri comunali Articolo 17 Cessazione dalla carica di Consigliere	6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale. Articolo 16 Prerogative dei Consiglieri comunali Articolo 17 Cessazione dalla carica di Consigliere Articolo 18 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali Articolo 19	6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale. Articolo 16 Prerogative dei Consiglieri comunali Articolo 17 Cessazione dalla carica di Consigliere Articolo 18 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali Articolo 19 Ordine del giorno	6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10
CONSIGLIO COMUNALE Articolo 11 Il Consiglio Comunale Articolo 12 Elezione e durata del Consiglio Comunale Articolo 13 Prima adunanza Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale Articolo 15 Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari Articolo 15 bis Validità delle sedute e delle deliberazioni consiliari 1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta almeno un Consigliere Comunale. Articolo 16 Prerogative dei Consiglieri comunali Articolo 17 Cessazione dalla carica di Consigliere Articolo 18 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali Articolo 19	6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

46 di 50 dpr



COMUNE DI LATINA Statuto 10 Articolo 21 Conferenza dei Capi Gruppo consiliari 10 Articolo 22 11 Commissioni consiliari 11 Articolo 23 12 Attività ispettiva 12 Sezione III 13 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 Articolo 24 13 Articolo 25 13 Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale 13 Sezione IV 15 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA 15 Articolo 26 15 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori 15 Articolo 27 15 Il Sindaco e le sue funzioni 15 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale 16 17 Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Sindaco 17 17 Articolo 30 17 Composizione della Giunta Comunale 17 Le competenze della Giunta Comunale Articolo 32 18 Convocazione e riunioni della Giunta 18 Articolo 33 19 Attività e funzionamento della Giunta 19 Articolo 34 19 Durata in carica 19 Articolo 35 19 Revoca degli Assessori 19 19 Articolo 36 Mozione di sfiducia 19 Articolo 37 20 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore 20 20 Incompatibilità di Consigliere comunale ed Assessore 20 Articolo 39 20 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore 20 21 Sezione V NORME COMUNI AGLI ORGANI 21 Articolo 40 21 Divieto di incarichi e consulenze 21 21 Articolo 41 Pari opportunità 21 Articolo 42 22 22 Pubblicità delle spese elettorali 22 Articolo 43 22 Dichiarazione di condizioni patrimoniali 22 Articolo 44

Comunicazioni con Organi statutari

TITOLO II

47 di 50 dpr

22

23

Statuto

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE E POTERI DEGLI ORGANI BUROCRATICI Articolo 45	23 23
Il Segretario Generale	23
Articolo 46	24
Vice Segretari Generali	24
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Segretario Generale si avvale di due Vice Segretari	
Generali in posizione di Staff preposti al 1° ed al 2° Settore di Staff.	24
Articolo 47	24
Direzione Generale	24
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE	24
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE	25
Articolo 48	25
Compiti dirigenziali	25
Articolo 49	27
Responsabilità dei Dirigenti e verifica dei risultati	27
Articolo 50	27
Commissione dei Dirigenti	27
Articolo 51	28
Conferimento incarichi dirigenziali	28
Articolo 52	28
Anagrafe patrimoniale dei Dirigenti	28
Articolo 53	29
Incarichi dirigenziali esterni	29
Articolo 54	29
Articolo 55	29
Incarichi di direzione di aree funzionali di coordinamento interdisciplinare	29
Articolo 56	30
Articolo 57	30
Collaborazioni esterne	30
Articolo 58	30
Formazione del personale	30
Titolo III	32
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI	32
Articolo 59	32
I Servizi pubblici locali	32
Articolo 60	32
Forme di gestione dei Servizi pubblici locali	32
Articolo 61	32
Azienda Speciale	32
Articolo 62	33
L'Istituzione	33
Articolo 63	33
Il Consorzio	33
Articolo 64	33
Nomina e revoca degli amministratori dell'Istituzione e dell'Azienda Speciale	33
Articolo 65	33
Controllo sulle gestioni dei Servizi pubblici locali	33
Titolo IV	34
DECENTRAMENTO	34
Capo I	34
LE CIRCOSCRIZIONI	34
Articolo 66	34

48 di 50 dpr

H	
	COMUNIC DE LA TINIA
	COMUNE DI LATINA

Statuto

Suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni	34
Capo II	34
ORGANI DEL DECENTRAMENTO Articolo 67 Consigli di Circoscrizione Articolo 68 Organi della Circoscrizione Articolo 69 Funzioni e Servizi attribuiti alle Circoscrizioni Articolo 70 Funzioni di iniziativa, di proposta, di vigilanza o di partecipazione dei Consigli di Circoscrizione	34 34 35 35 35 35 35 35 35
Titolo V	37
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	37
Capo I	37
PARTECIPAZIONE POPOLARE A FORME ASSOCIATIVE Articolo 71 Partecipazione popolare Articolo 72 Sovvenzioni comunali ad Associazioni ed Organismi rappresentativi Articolo 73 Consulta delle Associazioni Articolo 74 Facoltà delle Associazioni od Organismi rappresentativi Articolo 75 Ordini e Collegi professionali Iniziative dei cittadini Articolo 77 Referendum consultivo Articolo 77 Bis 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita riconosce il Consiglio dei ragazzi e ne promuove l'istituzione;	37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39
Capo II	40
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Articolo 78 Diritto di accesso e di informazione Articolo 79 Caratteri dell'azione amministrativa Articolo 80 Intervento nel procedimento Articolo 81 Istruttoria pubblica	40 40 40 40 40 40 41 41
Capo III	41
IL DIFENSORE CIVICO Articolo 82 Istituzione - Nomina - Decadenza Articolo 83 Competenza - Indennità - Mezzi Articolo 84	41 41 41 42 42 42

49 di 50 dpr

COMUNE DI LATINA		
Relazione sull'attività Trasparenza ed informazione		
Titolo VI		
REVISIONE CONTABILE		

Statuto

50 di 50 dpr